

Bruxelles, 4 maggio 2026
(OR. en)

8820/26

UD 120
ENFOCUSTOM 57
FISC 155
ECOFIN 558
MI 425
COMER 76
TRANS 265
DELECT 83

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2760 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.4.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2760 final.

All.: C(2026) 2760 final



Bruxelles, 30.4.2026
C(2026) 2760 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.4.2026

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni,
le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR
sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco
non superiore a 150 EUR**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU), coerentemente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice, in conformità all'articolo 290 TFUE. La Commissione ha pertanto esercitato questi poteri adottando, il 28 luglio 2015, il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione. Con tale regolamento delegato la Commissione, in virtù dei poteri ad essa delegati, ha stabilito disposizioni generali di applicazione per integrare il codice, allo scopo di consentirne un'applicazione chiara e corretta.

Per far fronte al recente drastico aumento delle merci di modesto valore importate direttamente da paesi terzi a consumatori nel territorio doganale dell'Unione, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2026/382, dell'11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l'eliminazione della franchigia doganale basata su soglia sopprimendo il titolo II, capo V, di tale regolamento al fine di applicare un dazio doganale semplificato temporaneo a decorrere dal 1° luglio 2026.

A seguito dell'eliminazione della franchigia doganale basata su soglia, le merci con un valore intrinseco fino a 150 EUR per spedizione ("spedizioni di modesto valore"), importate direttamente da paesi terzi a destinatari nell'Unione, saranno soggette a dazi doganali. È pertanto necessario garantire che, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, gli Stati membri siano in grado di gestire il calcolo e la riscossione dei nuovi dazi doganali dovuti su tali spedizioni importate nel territorio doganale dell'Unione. L'obiettivo è garantire che tale attuazione sia efficiente, praticabile nel quadro della normativa doganale vigente e realizzabile nell'ambito dei sistemi informatici nazionali esistenti, in particolare in vista della futura attuazione di misure specifiche in materia di commercio elettronico contenute nella riforma del codice doganale dell'Unione, che incideranno sugli aspetti giuridici e informatici di tale dazio doganale. Inoltre l'eliminazione della franchigia doganale contribuirà agli obiettivi climatici mitigando i significativi impatti ambientali dovuti all'eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio, alle emissioni dei trasporti e al consumo eccessivo.

Per far fronte all'aumento significativo della quantità di spedizioni fino a 150 EUR che entrano nel territorio doganale dell'Unione e beneficiano pertanto dell'esenzione dai dazi doganali, riducendo nel contempo il più possibile gli oneri amministrativi, il 1° luglio 2021 la Commissione ha attuato una dichiarazione doganale per tali "spedizioni di modesto valore" (la cosiddetta dichiarazione H7) utilizzando un insieme di dati specifico che contiene meno elementi rispetto alla dichiarazione doganale H1 standard. Le merci da dichiarare nell'ambito della dichiarazione H7 hanno beneficiato dell'esenzione dai dazi doganali per le merci con un valore intrinseco fino a 150 EUR per spedizione. Poiché tale esenzione dai dazi non è più applicabile a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, è pertanto necessario aggiornare l'ambito di applicazione della dichiarazione H7.

Il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, introduce una soluzione temporanea semplificata, sotto forma di un dazio doganale di 3 EUR per articolo in una spedizione il cui valore intrinseco non supera un totale di 150 EUR, che si applica solo ai titolari dell'IOSS e alle spedizioni postali quali definite all'articolo 1, punto 24, del

regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. Tale misura temporanea si applicherà dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, data prevista per l'introduzione del centro doganale digitale dell'UE per il commercio elettronico. Qualora dovesse stabilire che il centro digitale non sarà operativo entro tale data, la Commissione presenta una proposta di proroga della misura transitoria.

Il dazio doganale di 3 EUR si applicherà alle specifiche merci interessate di cui al regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, indipendentemente dal fatto che tali merci siano dichiarate tramite una dichiarazione H1, H6 o H7.

La maggior parte delle merci di modesto valore importate direttamente da paesi terzi a consumatori nel territorio doganale dell'Unione non è inoltre conforme alle norme dell'UE in materia di prodotti e alle norme di sicurezza. Ciò è stato confermato nel 2025 da un'operazione di controllo doganale su vasta scala a livello dell'UE, in cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, nell'ambito di un settore di controllo prioritario (PCA). È introdotto il concetto di identificativo del prodotto al fine di migliorare la gestione dei rischi e i controlli nel commercio elettronico e garantire una soluzione intermedia per l'applicazione di divieti e restrizioni prima dell'introduzione del centro doganale digitale dell'UE per il commercio elettronico nel luglio 2028.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente atto delegato è stato discusso nella sezione relativa alla normativa generale del gruppo di esperti doganali il 14 gennaio 2026 e il 12 febbraio 2026.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è contenuta nelle deleghe di potere di cui all'articolo 7, lettera a), del codice doganale dell'Unione.

Principio di sussidiarietà

Il presente atto delegato rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Principio di proporzionalità

Sotto il profilo della proporzionalità, il presente regolamento rispetta i limiti del conferimento di potere concesso dai colegislatori e riguarda soltanto gli elementi intesi ad adeguare più efficacemente le disposizioni giuridiche vigenti alle esigenze della pratica quotidiana delle autorità doganali, degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il presente atto delegato mira ad allineare il codice doganale dell'Unione al regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l'eliminazione della franchigia doganale. Si prevede pertanto che contribuirà all'aumento del bilancio dell'UE e dei bilanci degli Stati membri, in quanto saranno ora riscossi nuovi dazi doganali per le merci che in precedenza rientravano nella franchigia doganale basata sulla soglia di 150 EUR e per le quali in precedenza non erano riscossi dazi doganali.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.4.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹, in particolare l'articolo 7, lettera a), l'articolo 131, lettere a), b) e c), l'articolo 160 e l'articolo 175,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 143 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione² prevede la presentazione di una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica contenente l'insieme di dati specifico e ridotto di cui all'allegato B di tale regolamento delegato ("dichiarazione H7") per una spedizione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio³. Il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio⁴ modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 sopprimendo gli articoli 23 e 24 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2026. Di conseguenza, le merci di valore intrinseco non superiore a 150 EUR per spedizione sono ora soggette a dazi doganali e le autorità doganali sono tenute a riscuotere dazi doganali sulle merci contenute in tale spedizione indipendentemente dal loro valore dichiarato.
- (2) Il regolamento (UE) 2026/382 introduce un dazio doganale temporaneo di 3 EUR per articolo nelle spedizioni il cui valore intrinseco non supera un totale di 150 EUR, quando l'importazione delle merci è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁵ o le merci sono contenute in una spedizione postale quale definita all'articolo 1, punto (24), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ("dazio doganale di 3 EUR"). È pertanto necessario aggiornare le norme di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

³ Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l'eliminazione della franchigia doganale basata su soglia (GU L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj>).

⁵ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>).

quanto riguarda l'uso della dichiarazione H7, al fine di garantire che in tale dichiarazione possano essere dichiarate solo le merci soggette al dazio doganale di 3 EUR.

- (3) Per garantire la corretta applicazione del dazio doganale di 3 EUR è necessario modificare la definizione di "merci contenute in spedizioni postali" di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 al fine di chiarire a quali merci si applica il dazio doganale di 3 EUR e rivedere l'ambito di applicazione della dichiarazione H7.
- (4) È necessario stabilire una definizione formale di "articolo" nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 per garantire che, quando le merci sono dichiarate come articoli distinti, il dazio doganale di 3 EUR si applichi a ciascuno di essi. Ciò si verifica anche quando due o più articoli identici sono dichiarati su righe separate in una dichiarazione, sebbene sia consentito raggruppare tali articoli identici e dichiararli in un'unica riga.
- (5) La dichiarazione H7 riguarda solo le merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera un totale di 150 EUR, vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati quali definiti all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE. Poiché tale definizione riguarda solo i beni importati per un acquirente nell'Unione, non è necessario escludere esplicitamente i beni la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (il cosiddetto regime doganale 42), che riguarda le importazioni tra imprese, dall'ambito di applicazione dell'articolo 143 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
- (6) Tuttavia il dazio doganale di 3 EUR si applica indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate tramite una dichiarazione H1, H6 o H7. L'applicabilità di tali dichiarazioni ai beni venduti nell'ambito di vendite a distanza rimane pertanto invariata.
- (7) La modifica della definizione di "merci contenute in spedizioni postali" da parte del presente regolamento richiede modifiche corrispondenti, sostituendo tale espressione con "merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale" ai fini delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS), della dichiarazione doganale di cui all'articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e degli atti considerati dichiarazioni doganali a norma dell'articolo 141 di tale regolamento delegato.
- (8) Al fine di limitare le implicazioni dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 148, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute nell'ambito di vendite a distanza di merci importate, che sono reintrodotte in seguito alla loro immissione in libera pratica, dovrebbero essere escluse dall'ammissibilità all'invalidamento delle dichiarazioni doganali in questione.
- (9) L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali, comprese le dichiarazioni H1, H6 e H7.
- (10) La responsabilità del corretto pagamento del dazio doganale di 3 EUR all'arrivo nell'UE dovrebbe spettare in primo luogo al dichiarante, ossia alle piattaforme e ai venditori, o al vettore o all'agente che dichiara le merci alle autorità doganali. Altre persone, compreso il consumatore, possono dichiarare i beni solo in via residuale. Per tale motivo, i concetti di soggetto passivo debitore dell'IVA per l'importazione a norma della direttiva 2006/112/CE e di debitore dell'obbligazione doganale a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere ulteriormente

allineati in caso di vendite a distanza di beni in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR. È pertanto necessario modificare il dichiarante ai fini delle dichiarazioni H1, H6 e H7 di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Le corrispondenti modifiche dei nomi delle colonne della dichiarazione sommaria di entrata di tale allegato sono altresì necessarie per allinearsi alle modifiche della definizione di "merci contenute in spedizioni postali".

- (11) Per migliorare i controlli sulle merci vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati, è opportuno introdurre nuove definizioni e nuovi requisiti in materia di identificativi dei prodotti. Al fine di ridurre al minimo la necessità di adeguamenti informatici negli Stati membri è opportuno includere i requisiti nel dato "Documento giustificativo" di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
- (12) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione del regolamento (UE) 2026/382.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è così modificato:
 - (a) i punti 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

"(24) "merci contenute in spedizioni postali": le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati quali definiti all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, esclusi i beni la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), di tale direttiva, e le merci che beneficiano di misure preferenziali, comprese quelle previste da accordi di unione doganale;

(25) "operatore postale": un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire i servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, responsabile del trasporto di invii di corrispondenza e merci contenute in un pacchetto o pacco postale;"
 - (b) sono aggiunti i punti seguenti:

"(57) "identificativo del prodotto": codice alfanumerico unico assegnato a uno specifico modello, lotto o articolo, a qualsiasi livello di imballaggio, che ne garantisce l'identificazione e la tracciabilità precise e inequivocabili lungo l'intera catena di approvvigionamento, dall'offerta in vendita, compresa la vendita online o a distanza, alla vendita stessa e alla fornitura, fino alle attività successive alla commercializzazione;

(58) "identificativo del prodotto del commerciante": identificativo del prodotto assegnato da un venditore, un mercato o una piattaforma online;

(59) "identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante": un identificativo del prodotto assegnato da un fabbricante, un produttore o un

fornitore del prodotto e che non si basa su norme riconosciute a livello internazionale;

(60) "identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante": un identificativo del prodotto assegnato da un fabbricante, un produttore o un fornitore del prodotto e che si basa su norme riconosciute a livello internazionale;

(61) "articolo": una o più merci di una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se fornita conformemente ai requisiti in materia di dati applicabili alla pertinente dichiarazione doganale o ai dati da fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, la stessa origine.";

(2) al titolo III, capo 3, sezione 1, l'intestazione della sottosezione 1 è soppressa;

(3) all'articolo 104, il paragrafo 2 è soppresso;

(4) all'articolo 106, il paragrafo 4 è soppresso;

(5) l'articolo 113 bis è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se l'operatore postale non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale a un corriere tenuto a presentare le indicazioni restanti della dichiarazione attraverso il sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'operatore postale di destinazione, nei casi in cui le merci sono spedite verso l'Unione, o l'operatore postale dello Stato membro di prima entrata, nei casi in cui le merci transitano attraverso l'Unione, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se l'operatore postale di un paese terzo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale a un corriere tenuto a presentare le indicazioni restanti della dichiarazione attraverso il sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'operatore postale del paese terzo di spedizione, nei casi in cui le merci sono trasbordate attraverso l'Unione, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.";

(6) all'articolo 138, la lettera f) è soppressa;

(7) all'articolo 140, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale o contenute in una spedizione per espresso, dal valore non superiore a 1 000 EUR e non soggette al dazio all'esportazione;"

(8) l'articolo 141 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è soppresso;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale, di valore non superiore a 1 000 EUR e non sono soggette al dazio all'esportazione, sono considerate dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.";

(9) all'articolo 142, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

" b) le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri, a meno che tale domanda non riguardi l'invalidamento della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di merci che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;"

(10) l'articolo 143 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 143 bis

**Dichiarazione per l'immissione in libera pratica di merci contenute
in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR vendute
nell'ambito di vendite a distanza**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati quali definiti all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica sulla base dell'insieme di dati specifico di cui all'allegato B, colonna H7, del presente regolamento, a condizione che le merci contenute in tale spedizione non siano soggette a divieti e restrizioni.";

(11) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

"Articolo 144

**Dichiarazione doganale per le merci trasportate sotto la responsabilità di
un operatore postale**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Un operatore postale può presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'allegato B, colonna H6, per le merci trasportate sotto la sua responsabilità se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

- (a) il loro valore non supera 1 000 EUR;
- (b) non sono soggette a divieti o restrizioni.";

(12) all'articolo 148, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Il presente paragrafo non si applica alle vendite a distanza di beni importati quali definiti all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR.";

(13) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.
3. In deroga al paragrafo 2, l'allegato, punto 2, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° novembre 2026. Tuttavia gli operatori possono fornire volontariamente i dati di cui all'allegato, punto 2, lettere a) e b), a decorrere dal 1° luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.4.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN